



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Prov. di Lecce – Piazza A.Diaz - 73010 Sogliano Cavour -

Tel. 0836-543084 – 0836-543094

Pec protocollo.comune.sogliancavour@pec.it

C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755



SETTORE LL.PP. PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: “Realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell’energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in Provincia di Lecce”. Proponente: San Giorgio Energia S.r.l. (P.IVA 12881860964), Via Lanzone 31 – Milano – PARERE

Visti gli elaborati di progetto *Realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell’energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in Provincia di Lecce*. Proponente: San Giorgio Energia S.r.l. (P.IVA 12881860964), Via Lanzone 31 – Milano” e in riferimento a D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 26/2022. Verifica di assoggettabilità a V.I.A. , si rappresenta quanto segue:

1. Sotto il profilo urbanistico - edilizio

1.1 I terreni interessati dalla progettazione, identificati al NCT del Comune di Sogliano Cavour al Foglio 7 Particelle 395,400, 401, 397, 329, 396, 393, 392, 719, 331, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 809, 811, 817, 815, 813, ricadono (solo parzialmente) in Zona E1 agricola, ai sensi del Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 7552 del 06/12/1990, che riporta quanto segue:

Art. 12 – Zone E (agricole)

12.1 Zone E1

“Queste zone sono destinate al mantenimento ed all’incentivazione delle attività agricole. Non sono consentiti interventi che contrastino con tali finalità e che arrechino danno ecologico o alterino il paesaggio.

Sono consentiti in questa zona i seguenti insediamenti:

- *edifici per uso normale (depositi, fienili, stalle);*
- *aziende agricole; - case isolate per abitazione.*
- *case isolate per abitazione*

Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinati ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli [..]”

*

1.2 L’intervento incide, altresì, su aree interessate in parte da viabilità esistente (Fig. 1C) ed in parte da viabilità di previsione (Fig. 1A), nonché sulle rispettive aree di rispetto.

L’art. 13 delle NTA PRG, rubricato “Zone destinate alla viabilità” prevede che:

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione e la protezione

della viabilità esistente e per la creazione del nuovo assetto viario.

Nelle zone destinate alla viabilità è istituito il vincolo di inedificabilità.

Le sedi viarie indicate nelle tavole di piano rappresentano essenzialmente le grandi maglie della viabilità interna che devono essere completate con la viabilità minore da prevedere con piano particolareggiato e piano di lottizzazione per i comparti obbligati alla redazione degli strumenti esecutivi.

L'art. 19 delle NTA PRG, rubricato "Aree di rispetto" prevede che:

Nelle tavole di PRG sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale ai sensi del D.M. n. 1404/68.

Nelle fasce ed aree di rispetto della rete viaria non è consentita alcuna nuova costruzione.

Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

A precisazione della disciplina relativa alla viabilità segnatamente interessata dall'intervento, la Relazione Generale del Piano Regolatore Generale, all'art. 12, prevede che:

Art. 12 – La viabilità

Il P.R.G. prevede la realizzazione di una circonvallazione esterna, posta ad ovest del centro abitato, che collega la SS Sogliano Galatina prima del raccordo con l'attuale circonvallazione e la stessa SS nel tratto Sogliano Cutrofiano, all'altezza dello svincolo tra questa e la strada di penetrazione alla zona artigianale.

Questa scelta si è resa necessaria, in considerazione del fatto che l'attuale circonvallazione ha perduto la caratteristica di strada esterna all'abitato essendo stata progressivamente inglobata nel centro edificato.

Questa stessa però, nel tratto a sud, è stata prolungata verso la strada provinciale per Corigliano, tangenzialmente alla zona per gli insediamenti produttivi, con la quale è collegata attraverso l'asse di penetrazione ad est, stabilendo così un collegamento diretto con i Comuni di Soleto e Corigliano.

Per quanto riguarda la viabilità interna, il Piano prevede la ricucitura della maglia esistente, con l'apertura di nuove strade che permetteranno di raggiungere più agevolmente le attrezzature e le aree edificabili più esterne




FIG. 1 A - VIABILITÀ DI PREVISIONE DEL P.R.G. E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

LIMITI AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO




FIG. 1 C - FASCIA DI RISPETTO STRADA COMUNALE S. NICOLA DA TOLENTINO

LIMITI AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

*

1.3 In merito a quanto rilevato, l'intervento preclude ogni possibilità di potenziare il sistema viabilistico, sia presente che di previsione.

Per un verso, con riferimento alla S.C. San Nicola da Tolentino, si osserva che l'intervento occupa interamente le aree prossime al (già ristretto) nastro stradale, pregiudicando la possibilità di adeguare ed allargare la carreggiata, onde renderla maggiormente conforme ai criteri di cui al D. Lgs. 285/1992 e comunque idonea al doppio senso di marcia. Come si evince, tra l'altro, dagli Elaborati EG.3.1 e EG.4.1 l'intervento impone l'unilaterale "creazione di un percorso a mobilità mista", sostanzialmente adatto ad essere utilizzato unicamente come pista ciclabile e non idoneo, e comunque non sicuro, anche all'utilizzo carrabile. Essendo la citata arteria viaria di competenza comunale, si ritiene che l'intervento debba adeguarsi all'interesse pubblico di mobilità stabilito dall'Ente locale (o quanto meno con esso concertato) e non possa invece determinare, al suo posto, cosa sia più o meno idoneo o funzionale in relazione al sistema viabilistico, che deve essere valutato con riferimento a criteri di funzionalità generale.

Per altro verso, con riferimento alla viabilità di previsione, si osserva che l'intervento ne pregiudica l'attuazione occupando le fasce di rispetto stradale rappresentate e comunque coerenti con la normativa citata. Negli stralci del PRG sopra riportati, peraltro, si evince che le arterie stradali che vengono sostanzialmente inglobate dal campo fotovoltaico costituiscono uno sviluppo strategico della viabilità comunale che, sebbene ancora inattuata, rimane di fondamentale importanza per l'ordinato ed il lineare sviluppo del

reticolo urbano, funzionale anche alla connessione intercomunale.

In definitiva, l'intervento contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, altera unilateralmente l'attuale viabilità urbana, pregiudica l'attuazione delle previsioni viabilistiche coerenti con il PRG ed in corso di attuazione.

*

- 1.4** L'intervento occupa, pressoché interamente, la “*zona a verde di rispetto*” dell'area PIP, la cui regolamentazione si rinviene nel *Piano Particolareggiato per le aree destinate agli insediamenti produttivi* (completamente ignorato dal soggetto proponente). Invero, l'art. 11 “*Zone per insediamenti produttivi*” delle NTA del PRG rimanda proprio alla regolamentazione del predetto piano attuativo, nell'ambito della quale, all'art. 27, viene esplicitata la normativa per la suddetta “*zona a verde di rispetto*” dell'area PIP, che corre “*lungo il perimetro esterno dell'agglomerato*”. Tale zona, sebbene sia sottoposta a vincolo di inedificabilità, è preordinata a garantire l'estensione dei “*lotti edificabili*”, tanto che ne è consentita...[l']*inclusione all'interno della recinzione dei medesimi lotti*”. In altri termini, la zona di rispetto che circonda il PIP ne costituisce una propaggine essenziale, che evidentemente, nell'intenzione del pianificatore, può addirittura essere annessa al lotto produttivo a mera richiesta dell'operatore economico. Sulla scorta di tanto, è evidente che il proponente erra quando afferma che le aree dell'intervento sono tipizzate come “*Zona EI- Agricola*” (pag. 13 Elaborato R.1.3), al solo fine, apertamente speculativo, di assolvere al requisito di cui all'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 (vedi *infra*).




FIG. 1 B - FASCIA DI RISPETTO DEL P.I.P. COMUNALE PREVISTA DAL P.R.G.

LIMITI AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

*

- 1.5** Si segnala poi che l'intervento è prossimo all'abitato e risulta non solo finitimo a civili abitazioni ma anche a luoghi di stazionamento e ritrovo (ad es. attività di somministrazione ad insegna "*Ristorante Funny*", ecc...). Invero, l'intervento risulta frontistante a strutture ristorative e luoghi di aggregazione.

Non di meno, l'intervento manca di valutare gli impatti (anche di carattere elettromagnetico) per le aree abitate interne al campo fotovoltaico, ed adiacenti allo stesso, a garanzia dei soggetti che (alcuni) si troveranno a vivere e lavorare in un'enclave all'interno dell'esteso impianto.

2. Sotto il profilo paesaggistico– ambientale

Profili di carattere idraulico (2.1, 2.2, 2.3)

- 2.1** La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 968 del 10 luglio 2023, pubblicata sul BURP n. 68 del 20-07-2023, ha approvato alcuni aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell' art. 104 delle Norme Tecniche di Attuazione e dell'art. 3 dell'Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Sulla scorta di tali recenti aggiornamenti, si segnala che **alcune aree di intervento**

ricadono nell'area interessata dal Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.



FIG. 2 A - Ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche – Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale)

La disciplina identificativa di dette aree è contenuta nell'art. 42 *Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche* delle NTA del PPTR, secondo cui:

1) Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata.

2) Sorgenti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l'Autorità di Bacino della Puglia, dalla carta Idro-geomorfologica della Regione Puglia e riportati nelle tavole della sezione 6.1.2 con una fascia di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente.

3) Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per

effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nelle tavole della sezione 6.1.2.

La disciplina di tutela di dette aree è poi esplicitata nell'art. 47 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. delle NTA del PPTR*, secondo cui:

1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, come definito all'art.42, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;*
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;*
- garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;*
- assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;*

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;

c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

Nell'ambito dell'elaborato 4.4.1 - *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (Parte I)* del PPTR si afferma, a livello generale, tra gli

“Obiettivi specifici del PPTR”, di “disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali” (cfr. punto al.2)

Nel medesimo elaborato 4.4.1 - *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile(Parte II)* del PPTR poi, con precipuo riferimento alle *“Componenti idrologiche”, si esclude che possano esservi localizzazioni di pannelli a terra*, in ragione della disciplina appresso riportata:

Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:

a) I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici;

b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.

In ragione della parziale ricadenza dell'intervento nell'ambito della disciplina prevista per gli UCT riferiti alle *“Componenti idrologiche”*, l'intervento risulta –quanto meno parzialmente- in contrasto con le previsioni paesaggistiche e non potrebbe essere approvato nell'estensione progettata.

Allo stato attuale, l'intervento occupa una porzione sottoposta a tutela idraulica.

*

2.2 Sotto diverso profilo, poi il Piano di Bacino (PAI) della Puglia *“Stralcio Assetto Idrogeologico”* e le relative misure di salvaguardia, approvato con Delibera n. 39 del 30/11/2005, è stato oggetto di aggiornamenti relativi agli studi continuamente effettuati sul territorio.

Ciò trova conferma nella planimetria appresso allegata, riferita allo studio idraulico effettuato nel giugno 2014 per la proposta di modifica al PAI, redatto dalla stessa Autorità di Bacino per il territorio di Cutrofiano, anch'esso interessato dall'intervento in oggetto.

La predetta rappresentazione grafica riporta puntualmente, oltre le criticità del territorio comunale cutrofianese, anche quelle di parte dei territori limitrofi, tra cui quelle di Sogliano Cavour, includendo l'area interessata dall'intervento nell'ambito di quelle a *“Media Pericolosità idraulica”*, la cui disciplina di tutela è riportata nell'art. 8 delle NTA del PAI, secondo cui :

ARTICOLO 8

Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica(M.P.)

1. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il Pai;*
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;*
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;*
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni*

presentate, è sottoposto al parere vincolante all'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;*
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del Dpr 380/2007 e s.m.i.;*
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;*
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;*
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;*
- j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;*
- k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sull'coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e22 comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. Incaso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero inappositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.*

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

E' evidente, dunque, che l'assoggettamento dell'area di intervento al regime di *Media pericolosità idraulica* impedisce l'assentibilità dell'intervento medesimo, stante la rigorosa e tassativa enucleazione delle attività compatibili con il predetto regime di tutela.

Allo stato attuale, l'intervento occupa una porzione sottoposta a tutela idraulica.




FIG. 2 B - STUDIO IDRAULICO redatto dalla AUTORITA' Di BACINO PER IL COMUNE DI CUTROFIANO E PARTE DEI COMUNI LIMITROFI NEL GIUGNO DELL'ANNO 2014 da cui si evince L'INDICAZIONE DI AREA A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA DEI TERRENI OGGETTO DI INTERVENTO




FIG. 2 CDETAGLIO DELLO STUDIO IDRAULICO redatto dalla AUTORITA' Di BACINO PER IL COMUNE D CUTROFIANO E PARTE DEI COMUNI LIMITROFI NEL GIUGNO DELL'ANNO 2014 da cui si evinceL'INDICAZIONE DI AREA A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA DEI TERRENI OGGETTO DI INTERVENTO

*

2.3 Sotto ulteriore profilo, si rileva che l'intervento, che comunque non tiene conto delle reali ed aggiornate pericolosità idrauliche del PAI e della disciplina d'uso dei R.E.R. di cui innanzi, disciplina interventi di modifica del territorio di rilevante portata, le cui ricadute, soprattutto sotto il profilo idraulico ed idrogeologico, non sono assolutamente esaustive e comunque prevedibili.

Per stessa ammissione della proponente, l'area di intervento è caratterizzata da profili idraulici non scontati, tanto che la stessa si fa carico di prevedere "sistemazioni idrauliche" finalizzate finanche alla creazione di "stagni" di non precisata estensione e durata, le cui conseguenze non risultano oggetto di apposito studio né con riferimento alla sicurezza dei terreni e dei fabbricati contermini, né con riferimento alla capacità di garantire salubrità del contesto prossimo all'abitato, né con riferimento alle ricadute ambientali in relazione alla flora e alla fauna.

In relazione a tanto, si auspica che le Amministrazione più precisamente preposte alla

valutazione di tali impatti vogliano verificare quanto rappresentato dalla proponente, che risulta comunque insufficiente sotto i profili prospettati.

Profili di carattere botanico – vegetazionale (2.4, 2.5)

- 2.4** L'intervento è vicino a diversi complessi boschivi e risulta essere prossimo al c.d. “*bosco Caracciolo*” (vedi *infra*), di cui invade finanche una porzione della relativa fascia di rispetto.




Fig. 2 D - UCP componenti botanico-vegetazionali – Area di rispetto dei boschi

E' notorio che l'Area di rispetto dei boschi, la cui disciplina è prevista nell'art. 63 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi* delle NTA del PPTR, prevede l'impossibilità di localizzare quanto richiesto, atteso che:

- 1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).*
- 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*
 - a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non*

compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuoriterza (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica

3. *Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:*

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*

- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;*

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*

- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Sicchè, gli impianti fotovoltaici ammessi per tali aree, in riferimento alle *Linee Guida 4.4 – 4.4.1. - Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili del PPTR* (Parte II), relativamente alle (6.2.1) Componenti botanico-vegetazionali, sono:

Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc

In ragione di quanto detto, l'intervento è palesemente in contrasto con la disciplina di tutela richiamata, come formalmente cartografata.

*

2.5 Con riferimento al profilo più sostanziale, tuttavia, si rileva che la reale estensione del c.d. "bosco Caracciolo" è ben più ampia di quella che viene rappresentata nell'ambito del PPTR (considerato che il piano paesaggistico si basa su ortofoto **2006** ed in ogni caso non

oggetto di costante aggiornamento).¹

E' il caso di precisare, infatti, che la definizione di bosco è “*una nozione di ordine sostanziale, per la cui operatività in concreto non è necessario un previo atto amministrativo di ricognizione e perimetrazione*” (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 1851/2013); sicché il bosco è tutelato a prescindere dalla sua perimetrazione operata nell'ambito del PPTR, essendo sottoposto a tutela direttamente dalla fonte di rango primario e segnatamente dall'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004.

Dalla ricognizione di alcune aree interessate dall'intervento, e segnatamente di quelle più prossime al c.d. “*bosco Caracciolo*”, è emerso che le stesse sono interessate da un evidente fenomeno di naturalizzazione in fase di evolutiva, che si caratterizza per la presenza di essenze spontanee tipiche della zona e della macchia mediterranea.

In alcuni ambiti (chiaramente riportati nelle rappresentazioni fotografiche allegate alla presente relazione) si evince la presenza di “gariga”, costituita dalla degradazione delle aree più densamente interessate dal fenomeno vegetativo, che tuttavia è assoggettata alle medesime tutele preiste per i boschi in senso stretto considerati.

E' appena il caso di ricordare, infatti, che sono “*Aree assimilate a bosco*” quelle aventi i connotati delle “*formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese ... quelle caratteristiche della macchia mediterranea*” ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 34/2018.

Sul punto, si rileva la necessità di operare, con il supporto delle Amministrazione preposte a tali fini, ed eventualmente in fase di VIA, una analitica verifica in concreto sui luoghi interessati dall'intervento, al fine di salvaguardare le porzioni delle stesse che risultano avere le caratteristiche oggettive di “bene paesaggistico”, e dunque bosco o macchia, ai sensi dell'art. 134 e 142 del D. Lgs. 42/2004.

Profili di carattere faunistico(2.6)

2.6 E' necessario riportare che, nell'ambito degli elaborati che corredano la richiesta di intervento, non v'è un mirato approfondimento sull'avifauna locale.

Come rilevato da diversi portatori di interessi collettivi (Associazione Nazionale Italia Nostra, Associazione Ambientalista Kronos, Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Lecce) i luoghi su cui si vorrebbe realizzare il significativo impianto fotovoltaico sono interessati dalla presenza di specie protette, tra cui anche quella del “Piviere dorato”, specie protetta dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.

Si rimanda ai contenuti delle osservazioni pervenute, che qui devono intendersi integralmente richiamate, segnalando l'esigenza -quanto meno- di sicura analisi degli impatti su fauna e avifauna, con particolare riferimento a quella oggetto di precipua segnalazione.

3. Sotto il profilo localizzativo

¹Sul punto valgono le segnalazioni pervenute all'Ente locale da diversi soggetti portatori di interessi collettivi (Associazione Nazionale Italia Nostra, Associazione Ambientalista Kronos, Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Lecce) , i cui contenuti si intendono richiamati in questa sede.

3.1 E' noto che l'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 ha individuato la seguente disciplina transitoria con riferimento alla individuazione delle "aree idonee" su cui localizzare impianti fotovoltaici. Ai sensi di tale disposizione:

8. *Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

..

c-ter) *esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

1) *le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere⁴⁵;*

2) *le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*

....

c-quater) *fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.*

Al fine di dimostrare la ricadenza dell'intervento nell'ambito delle "aree idonee" la proponente descrive l'ambito interessato dall'intervento medesimo come segue:

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Sogliano Cavour è stato adottato con Delibera della giunta Comunale n. 7552 del 06.12.1990, si riportano di seguito gli stralci relativi all'area oggetto dell'impianto fotovoltaico.

*Le opere localizzate nel territorio comunale di Sogliano Cavour ricadono in **Zona E1 – Agricola adiacente, all'ambito territoriale esteso (ATE) di tipo D- Artigianali-industriali.***

Il DL 199/2021 all'articolo 20, afferma che:

"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

1) *le aree classificate **agricole**, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*

2) *le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più*

di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento [ndr neretto riportato come originale, pag. 13 Elaborato R.1.3]

Tale rappresentazione è errata e fuorviante.

Difatti, l'intervento non rispetta quanto previsto dalla previsione sopra richiamata, in quanto **le aree interessate dallo campo fotovoltaico non possono essere complessivamente sussunte nell'ambito delle "aree idonee"** per diversi ordini di ragioni:

- a) come rilevato al precedente § 1.4 (a cui si rimanda), l'intervento occupa pressoché interamente la "zona a verde di rispetto" dell'area PIP, la cui regolamentazione si rinviene nel *Piano Particolareggiato per le aree destinate agli insediamenti produttivi*, che destina la predetta zona all'allargamento dei lotti produttivi a semplice richiesta degli operatori economici. Come tale, la zona di rispetto del PIP ha una propria disciplina d'uso, non è tipizzata come agricola e non è nemmeno equiparabile a quest'ultima in ragione della possibilità di poter essere inglobata al tessuto produttivo;
- b) l'intervento non risulta interamente ricompreso nel perimetro di 500 metri dalla zona PIP, coinvolgendo porzioni ulteriori rispetto a quelle normativamente consentite;
- c) l'intervento di pone a distanza inferiore a 500 metri da *beni paesaggistici*; segnatamente i campi contrassegnati nelle planimetrie di progetto aln. 1 e 2, nonché parte del campo contrassegnato al n. 3 e n.4, ricadono nella fascia di rispetto di metri 500 del bene paesaggistico c.d. "Bosco Caracciolo" o "Pineta Piccola", beni tutelati *ex lege* ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 (cfr. § 2.4, 2.5).

A nulla rileva l'ulteriore richiamo del proponente alle aree ricomprese nei 500 metri dagli "impianti industriali e [d]agli stabilimenti", che non sono per l'appunto "aree" ma veri e propri insediamenti industriali di avanzato impatto, ontologicamente distinti dalla genericità dei insediamenti produttivi di carattere decisamente molto più modesto.

Tanto basta a ritenere l'intervento, così come progettato, non conforme alla disciplina di settore in ordine alla sua corretta localizzazione.

Si segnala, infine, che negli elaborati a corredo dell'istanza vengono sempre rappresentati cartograficamente i campi contrassegnati con i nn. 1, 2, 3, 4, nonostante in diversi punti degli elaborati descrittivi i campi descritti sono solo tre; in tal senso, non vi è univocità degli elaborati di progetto.

4. Conclusioni

In ragione di quanto sopra rappresentato, si ritiene che l'intervento, avente ad oggetto "*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in Provincia di Lecce*". Proponente: *San Giorgio Energia S.r.l. (P.IVA 12881860964), Via Lanzone 31 – Milano*", **non** possa essere realizzato per contrasto con la normativa primaria e con la disciplina regolamentare, regionale e comunale, dinanzi richiamata.

Si chiede pertanto il rigetto dell'istanza avanza dalla proponente.

In ogni caso, le emergenze relative agli aspetti di carattere urbanistico, edilizio, idraulico, paesaggistico, ambientale, elettromagnetico, faunistico, inducono a ritenere indispensabili ulteriori approfondimenti, trattandosi di un campo fotovoltaico di dimensioni e potenza evidentemente eccedenti l'ordinario.

Si ritiene -quanto meno- che il progetto debba essere assoggettato a procedimento di VIA.

Sogliano Cavour, 16/05/2025

Il Responsabile del Settore
Ing. Paola Gemma